



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/07/2011

=====

ADDI' 08/07/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLUMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
SIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: BUONTEMPO - MATTEI

DELIBERAZIONE N. 319

Oggetto:

Reg. CE 1698/2005 - Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007/2013. Misure urgenti per l'accelerazione della spesa. Ulteriori adeguamenti alle "Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento". Modifica DGR n. 412/2008 e successive modifiche e integrazioni.



319 - 8 LUG. 2011. R

**OGGETTO:** Reg. CE 1698/2005 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2007/2013. Misure urgenti per l'accelerazione della spesa. Ulteriori adeguamenti alle "Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento". Modifica DGR n. 412/2008 e successive modifiche e integrazioni.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Politiche Agricole e Valorizzazione dei Prodotti Locali;

**VISTO** la Statuto della Regione Lazio;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio e successive modifiche e integrazioni, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

**VISTA** la Decisione del 20 febbraio 2006 del Consiglio dell'Unione Europea con la quale sono stati adottati "Gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo programmazione 2007/2013)";

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 1974/06 del 15 dicembre 2006 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005;

**VISTO** il Reg. (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che ha sostituito il Reg. (CE) n. 1975/2006;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Regionale n. 35 del 21 febbraio 2007 con la quale è stata approvata la "Proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013";

**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008)708 del 15 febbraio 2008;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 163 del 7 marzo 2008 concernente "Reg. (CE) 1698/2005. Presa d'atto dell'approvazione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 da parte della Commissione Europea";

**VISTA** la Decisione C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009 della Commissione Europea con la quale è stata approvata la revisione del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2007/2013 a seguito del processo di riforma "Health Check" della Politica Agricola Comune e delle Azioni introdotte dal Piano di Rilancio Economico Europeo (European Recovery Plan);

**VISTA** la deliberazione n. 62 del 29 gennaio 2010 con la quale la Giunta Regionale del Lazio ha preso atto della revisione programmatica del PSR 2007/2013 il cui iter negoziale con i Servizi della Commissione Europea e con il partenariato istituzionale si è concluso con l'adozione della suddetta Decisione della Commissione Europea C(2009) 10345 del 17 dicembre 2009;



**VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 30 maggio 2008, pubblicata sul suppl. ord. n. 62 al BURL n. 21 del 7 giugno 2008, con la quale, tra l'altro, sono state approvate le "Disposizioni per l'attuazione delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013";

**VISTE** le deliberazioni della Giunta Regionale n. 723 del 17 ottobre 2008, n. 106 del 27 febbraio 2009 e n. 370 del 7 agosto 2010, pubblicate, rispettivamente, sul suppl. ord. n. 127 al BURL n. 39 del 21 ottobre 2008, sul suppl. ord. n. 36 al BURL n.9 del 7 marzo 2009 e sul BURL n. 32 del 28 agosto 2010, con le quali sono state approvate alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento e per taluni bandi pubblici approvati con la richiamata DGR n. 412/2008;

**VISTA** la determinazione n. C2816 del 12 ottobre 2009, pubblicata nel BURL n. 40 del 28/10/2009, con la quale, tra l'altro, sono state introdotte ulteriori modifiche, di carattere procedurale, delle disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento;

**CONSIDERATO** che i dati sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 del Lazio evidenziano un limitato avanzamento finanziario complessivo e fanno emergere la necessità di procedere, entro la data 31/12/2011, all'erogazione ed alla relativa rendicontazione di una quota rilevante di pagamenti a favore dei soggetti beneficiari, affinché non siano effettuate le decurtazioni finanziarie derivanti dal disimpegno automatico dei fondi in applicazione della c.d. regola del "n+2" (art. 29 del Reg. CE n. 1290/2005);

**RITENUTO** opportuno e necessario attivare tutte le azioni ed iniziative capaci di imprimere una significativa accelerazione ai processi di maturazione della spesa, così da limitare il rischio del disimpegno automatico;

**RITENUTO** opportuno, in tale contesto, introdurre alcuni adeguamenti procedurali funzionali a ridurre i tempi del procedimento amministrativo e velocizzare le operazioni di erogazione dei pagamenti e tali, nel contempo, di agevolare l'accesso ai regimi di aiuto attivati da parte dei soggetti beneficiari interessati;

**RITENUTO** di introdurre disposizioni operative che, in situazioni di gravi difficoltà incontrate dal soggetto beneficiario dovute a cause di forza maggiore o a gravi fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie, possano comunque consentire la realizzazione di un investimento economicamente conveniente e tale da contribuire al miglioramento globale dell'azienda

**RITENUTO**, inoltre, opportuno in linea con il quadro normativo di riferimento, di dare applicazione ad alcuni elementi di semplificazione riproposti dalla legislazione nazionale per la dimostrazione del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e di Coltivatore Diretto (CD), ma soprattutto prevedere che la verifica del rispetto del suddetto requisito possa essere svolto dalle strutture regionali sulla base della documentazione prodotta dal beneficiario;

**RITENUTO**, altresì, opportuno stabilire alcune disposizioni procedurali per una efficace e funzionale attuazione del "Pacchetto Giovani", elemento strategico della politica regionale sullo sviluppo rurale;



**RITENUTO** opportuno evitare trattamenti discriminatori, nei confronti di giovani agricoltori che si sono insediati in nuove aziende agricole, derivanti da difficoltà operative non imputabili alla volontà del richiedente, così da consentire al giovane agricoltore di garantire il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste per l'accesso ai regimi di aiuto attivati con le misure del PSR;

**RITENUTO**, infine, di introdurre alcuni adeguamenti e semplificazioni procedurali alle disposizioni concernenti la rendicontazione degli interventi previsti nelle Progettazioni Integrate di Filiera (PIF), fermo restando la garanzia dei requisiti di base previsti per l'ammissibilità dell'intero progetto e la coerenza complessiva dell'iniziativa;

**VISTO** il documento "Misure urgenti per l'accelerazione della spesa. Modifiche ed integrazioni alle disposizioni orizzontali per l'attuazione delle misure a investimento (DGR n. 412/2008 e successive modifiche e integrazioni)", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di approvare il suddetto documento "Misure urgenti per l'accelerazione della spesa. Modifiche ed integrazioni alle disposizioni orizzontali per l'attuazione delle misure a investimento (DGR n. 412/2008 e successive modifiche e integrazioni)", che modifica la DGR n. 412/2008;

all'unanimità

### DELIBERA

in conformità con le premesse

- di approvare il documento "Misure urgenti per l'accelerazione della spesa. Modifiche ed integrazioni alle disposizioni orizzontali per l'attuazione delle misure a investimento (DGR n. 412/2008 e successive modifiche e integrazioni)", allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che modifica la DGR n. 412/2008.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito internet regionale.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS



ALLEGATO DGR  
misure urgenti 2011 2

ROMA 11 LUG 2011





ALLEG. alla DELIB. N. 319 <sup>PA</sup>  
DEL 8 LUG. 2011



REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AGRICOLE  
E VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI LOCALI  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013  
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05

**MISURE URGENTI PER L'ACCELERAZIONE DELLA  
SPESA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE  
DISPOSIZIONI ORIZZONTALI PER L'ATTUAZIONE  
DELLE MISURE A INVESTIMENTO (DGR n. 412/2008 e  
successive modifiche e integrazioni)**

*Il presente documento si compone di n° 13 pagine compresa la copertina.*



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
IL DIRETTORE VICARIO  
Dr. Antonio Mendi

## PREMESSA

Il presente documento riporta alcune modifiche ed integrazioni al testo delle "Disposizioni orizzontali per l'attuazione delle misure a investimento" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio e di alcuni bandi pubblici approvati con la DGR 412/2008 come modificata con le successive DD.GG.RR nn. 723/2008, 106/2009, 370/2010 e con la determinazione dirigenziale n. 2816/2009.

Il testo delle modifiche, replicando uno schema ormai consolidato, è organizzato per argomenti omogenei: è riportato sia il testo vigente che quello modificato con evidenziazione delle revisioni introdotte (*testo in corsivo*) e delle parti di testo eliminate (~~carattere barrato~~).

Sarà cura dell'Autorità di Gestione rendere disponibile sul sito Internet regionale il presente documento e, nel contempo predisporre un testo consolidato delle disposizioni orizzontali e dei bandi pubblici approvati con la DGR 412/2008 e successive mm. e ii, aggiornato con tutte le modifiche sino ad oggi introdotte, ivi comprese quelle riportate nel presente documento.



**MODIFICA n. 1 (Requisiti e condizioni di ammissibilità)****⇒ Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento**

Il testo riportato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento"

- all'articolo 9 "Requisiti e condizioni di ammissibilità", il comma 6°, inserito dopo il comma 5° (pag. 23 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008) con la DGR n. 370/2010,

viene così integrato e modificato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>6. <i>Ai fini esclusivi della dimostrazione del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD) per la concessione dei finanziamenti di cui ai regimi di aiuto attivati con le misure del PSR 2007/2013 del Lazio, in applicazione del D.L. n. 194 del 30 dicembre 2009 convertito con L. n. 25 del 26 febbraio 2010, può essere ritenuto valido, fino al 31 dicembre 2010, il certificato di iscrizione definitiva nella relativa gestione previdenziale e assistenziale rilasciato dall'INPS.</i></p>	<p>6. <i>Ai fini esclusivi della dimostrazione del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD) per la concessione dei finanziamenti di cui ai regimi di aiuto attivati con le misure del PSR 2007/2013 del Lazio, in applicazione dell'art. 1 comma 41 della Legge 13/12/2010 n. 220, può essere ritenuto valido il certificato di iscrizione definitiva nella relativa gestione previdenziale e assistenziale rilasciato dall'INPS. In alternativa, fermo restando quanto previsto all'art. 37 della L.R. 14/1999, e sempre ai fini esclusivi della concessione dei finanziamenti previsti dal PSR 2007/2013, è ritenuto valido il possesso dei requisiti per l'acquisizione della qualifica di IAP o coltivatore diretto. Il possesso di tali requisiti può essere verificato dal responsabile del procedimento in sede di istruttoria.</i></p>



**MODIFICA n. 2 (Anticipi)**

⇒ **Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento**

Il testo riportato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento"

- all'articolo 15 "Anticipi"- il comma 1° (pag. 29 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008),

viene così modificato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>1. Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad investimenti, per un importo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento <i>salvo quanto diversamente stabilito per i progetti ammessi a finanziamento negli anni 2009 e 2010 per i quali l'importo dell'anticipo può essere aumentato sino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento.</i> Il relativo pagamento ...omissis...</p>	<p>1. Gli anticipi, in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 possono essere corrisposti per beneficiari delle misure relative ad investimenti, per un importo non superiore al 20% dell'aiuto pubblico relativo all'investimento salvo quanto diversamente stabilito per i progetti ammessi a finanziamento <i>a partire dall'anno 2009</i> per i quali l'importo dell'anticipo può essere aumentato sino al 50% dell'aiuto pubblico connesso all'investimento. Il relativo pagamento ...omissis...</p>

- il comma 5 bis inserito con la DGR n. 370/10 è abrogato, mentre il comma 5 (pag. 30 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008);

viene così modificato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><del>5. L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale. Nel caso di giovani agricoltori che usufruiscono della deroga concessa per l'acquisizione della immediata contierabilità, il termine dei tre mesi previsto per l'inoltro della richiesta dell'anticipazione, decorre dalla data dell'ultimo parere, nulla osta permesso o autorizzazione che lo stesso agricoltore ha acquisito per la dimostrazione dell'immediata contierabilità degli investimenti strutturali.</del></p> <p><del>5 bis La disposizione di cui al comma 5 non si applica per la presentazione di domande di pagamento per la richiesta di anticipo relative a domande di aiuto inoltrate nella I° sottofase temporale della procedura e.d. a "bando aperto" e per le domande di aiuto relative alla Progettazione Integrata di Filiera (PIF).</del></p>	<p>5. L'anticipo può essere richiesto nel periodo intercorrente tra la notifica del provvedimento di concessione e il sessantesimo giorno che precede il termine di fine lavori indicato nello stesso provvedimento di concessione.</p>



**MODIFICA n. 3 (Acconti)**

⇒ **Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento**

Il testo riportato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento"

- all'articolo 16 "Acconti" (pag. 30 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008),

viene così integrato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
2. La domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residuano almeno 60 giorni di calendario rispetto alla data fissata per la ultimazione dei lavori.	2. La domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residuano almeno 60 giorni di calendario rispetto alla data fissata per la ultimazione dei lavori. <i>Il suddetto termine non si applica in caso di richieste di acconti presentate da soggetti pubblici.</i>



**MODIFICA n. 4 (Saldi)****⇒ Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento**

Il testo riportato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento"

- all'articolo 17 "Saldi" (pag. 32 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008), il comma 10°, inserito con la DGR n. 106/2009,

viene così modificato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>10. Nel caso di beneficiari le cui operazioni sono ricomprese in Progetti Integrati di Filiera, il saldo finale degli interventi relativi alle <del>"Misure ad Investimento"</del> <del>con come elemento al comma 2 dell'art. 15</del>, può essere corrisposto previo esito positivo dell'esame consuntivo del Progetto integrato di Filiera, eseguito dalla commissione appositamente costituita. E' fatta salva la possibilità per il singolo beneficiario di richiedere ed ottenere detto saldo previa presentazione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, sulla base di disposizioni concordate con l'Organismo</p>	<p>10. Nel caso di beneficiari le cui operazioni sono ricomprese in Progetti Integrati di Filiera, il saldo finale degli interventi relativi alle <i>Misure 121, 123 e 124</i>, può essere corrisposto previo esito positivo dell'esame consuntivo del Progetto integrato di Filiera, eseguito dalla commissione appositamente costituita. E' fatta salva la possibilità per il singolo beneficiario di richiedere ed ottenere detto saldo previa presentazione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, sulla base di disposizioni concordate con l'Organismo <i>Pagatore</i>. <i>Tuttavia qualora lo stato di avanzamento del Progetto Integrato di Filiera, verificato attraverso la sussistenza di domande di pagamento per acconti/saldi, complete di tutta la documentazione richiesta, attesti la permanenza dei requisiti minimi di ammissibilità di cui all'art. 12, 5°, 6° e 7° trattino del bando pubblico PIF (n. minimo di aziende agricole coinvolte, peso percentuale degli investimenti 121 e 123, presenza misure obbligatorie), si potrà provvedere alla erogazione dei saldi eventualmente richiesti anche per le misure 121, 123 e 124, senza preventiva acquisizione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa.</i></p>



**MODIFICA n. 5 (Modalità di pagamento)**

⇒ **Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento**

Il testo riportato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento"

- all'articolo 20 "Modalità di pagamento" (pag. 34 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008),

viene inserito il seguente comma 7:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Dopo il comma 6. viene inserito il seguente comma 7	7. Per le operazioni realizzate da Enti pubblici deve essere garantito il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano Straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 7 settembre 2010, con particolare riferimento all'articolo n. 3 che, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, stabilisce le modalità dei pagamenti riferiti ai lavori, servizi e forniture pubbliche, nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei.



**MODIFICA n. 6 (Tempi di esecuzione)**

⇒ **Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento**

Il testo riportato nel documento *"Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento"*

- all'articolo 21 *"Tempi di esecuzione"* (pag. 36 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008),

viene inserito il seguente comma 2:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Dopo il comma 1. viene inserito il seguente comma 2	2. <i>La verifica del rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.</i>



**MODIFICA n. 7 (Varianti in corso d'opera)**

⇒ **Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento**

Il testo riportato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento"

- all'articolo 23 "Varianti in corso d'opera" – il comma 6° (pag. 38 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008),

viene così integrato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
6. Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una <i>modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario</i> e pertanto possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso, l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa.	6. Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una <i>modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario</i> e pertanto possono essere consentite esclusivamente varianti riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso, l'importo oggetto di variante non può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell'investimento finanziato, al netto delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla realizzazione dell'iniziativa. <i>Detta soglia del 20% può essere superata, fino all'intero ammontare dell'investimento finanziato, per cause di forza maggiore o nel caso del verificarsi di gravi fitopatie, epizoozie o infestazioni parassitarie, adeguatamente motivate.</i>

- il comma 9° (pag. 39 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008),

viene così modificato:



TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
9. Viene, inoltre, precisato che qualora intervengano modificazioni del quadro economico originario non eccedenti il 5% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore...omissis...	9. Viene, inoltre, precisato che qualora intervengano modificazioni del quadro economico originario non eccedenti il 10% del costo totale dell'investimento ammesso, fermo restando quanto disposto nel presente articolo, il Direttore dei Lavori d'intesa con il beneficiario, può disporre la realizzazione di tali modificazioni che potranno essere approvate direttamente in fase di accertamento finale da parte del soggetto controllore...omissis...

**MODIFICA n. 8 (Proroghe)**

⇒ **Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento**

Il testo riportato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento"

- all'articolo 24 "Proroghe" – il comma 1° (pag. 40 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008), già integrato con la DGR n. 370/2010,

viene così modificato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
1. Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore <del>o per cause imputabili all'Amministrazione.</del>	1. Le proroghe per l'ultimazione dei lavori possono essere concesse per cause di forza maggiore <i>o per altre circostanze eccezionali indipendenti dalla volontà del beneficiario.</i>

- il comma 2° (pag. 40 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008),

viene così modificato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
2. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma dei lavori nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate <del>entro i sessanta (60) giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori all'ufficio istruttore...omissis...</del>	2. Le richieste di proroga, debitamente giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronoprogramma dei lavori nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, dovranno essere comunicate all'ufficio istruttore...omissis...

- il comma 4° (pag. 40 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008),

viene così modificato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
4. In ogni caso può essere <del>concessa una sola proroga e per un periodo non superiore a 4 (quattro) mesi.</del>	4. In ogni caso possono essere concesse <u>proroghe per un periodo non superiore a 365 giorni.</u>



**MODIFICA n. 9 (Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento)****⇒ Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento**

Il testo riportato nel documento "Disposizioni per l'attuazione delle misure a investimento"

- all'articolo 28 "Decadenze e riduzioni sulle domande di pagamento" - il comma 3° (pag. 43 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008),

viene così integrato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06...<i>omissis</i>...La Regione provvederà, per ciascuna misura/azione ad individuare gli impegni previsti e stabilire, per ciascuna violazione, l'entità della riduzione o della esclusione dall'aiuto.</p>	<p>3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1975/06...<i>omissis</i>...La Regione provvederà, per ciascuna misura/azione ad individuare gli impegni previsti e stabilire, per ciascuna violazione, l'entità della riduzione o della esclusione dall'aiuto. <i>Con provvedimenti dirigenziali, l'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 del Lazio provvede, a seguito di modificazioni intervenute nel quadro normativo o procedurale di riferimento, alla revisione degli impegni ed alle relative riduzioni/esclusioni nei casi di inadempienza degli stessi, aggiornando le "schede di misura" come definite con la DGR n. 161/2010 e successivi atti dirigenziali.</i></p>



**MODIFICA n. 10 (Condizioni e requisiti per l'ammissibilità)**

⇒ **Misura 112 e "Pacchetto giovani"**

Il testo riportato nel Bando pubblico della misura 112 e "Pacchetto Giovani"

- all'articolo 7 "Condizioni e requisiti per l'ammissibilità", il paragrafo 7.1 "Ulteriori condizioni di ammissibilità per il Pacchetto Giovani" (pag 130 del sup. ord. n. 62 del BURL n. 21 del 7/6/2008),

viene integrato con la seguente lettera e):

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>7.1. Ulteriori condizioni di ammissibilità per il "Pacchetto giovani"</b></p> <p>L'attivazione del "pacchetto giovani" prevede, oltre al rispetto delle condizioni di ammissibilità previste per la misura, quanto segue:</p> <p>a) ...omissis...                      b) ...omissis...                      c) ...omissis...                      d) ...omissis...</p>	<p><b>7.1. Ulteriori condizioni di ammissibilità per il "Pacchetto giovani"</b></p> <p>L'attivazione del "pacchetto giovani" prevede, oltre al rispetto delle condizioni di ammissibilità previste per la misura, quanto segue:</p> <p>a) ...omissis...                      b) ...omissis...                      c) ...omissis...                      d) ...omissis...                      e) <i>Nel caso di domande di aiuto attinenti al "Pacchetto Giovani", ritenute non ammissibili e ripresentate a valere sulla sottofase temporale (stop and go) successiva, la condizione di ammissibilità relativa al periodo di 18 mesi che deve intercorrere tra l'apertura della partita I.V.A. e la decisione relativa all'erogazione del sostegno all'insediamento del giovane agricoltore, si considera rispettata se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>la sussistenza di una decisione di ricevibilità con esito positivo della domanda di aiuto presentata in prima istanza, intervenuta prima dello scadere del periodo di 18 mesi dall'apertura della partita I.V.A.;</i></li> <li>- <i>lo stesso periodo di 18 mesi non deve essere decorso alla data di scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande relative alla sottofase temporale successiva.</i></li> </ul> <p><i>Tale disposizione si applica esclusivamente per le domande di aiuto presentate, in prima istanza, nell'ambito della seconda e della terza sottofase temporale (stop and go).</i></p>



- il paragrafo 7.2 "Modalità di rendicontazione per il Pacchetto Giovani", inserito con la DGR n. 370/2010,

viene così modificato e integrato:

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p><b>7.2 "Modalità di rendicontazione per il Pacchetto Giovani".</b></p> <p><i>Il pagamento del saldo finale per gli investimenti realizzati, nell'ambito del "Pacchetto Giovani", con la misura 121 e, laddove attivata, con la misura 311, potrà essere autorizzato se soddisfatte le seguenti condizioni:</i></p> <p>a) ...omissis...                      b) ...omissis...                      c) ...omissis...                      d) ...omissis...qualora nell'ambito del "Pacchetto Giovani" sia stata attivata la misura 111-azione 1.b "tutoraggio aziendale" il giovane dimostri, di essere già iscritto o di usufruire di specifica azione di tutoraggio aziendale. Tale requisito deve essere dimostrato con apposita certificazione dell'organismo di formazione prescelto.</p> <p>Qualora l'operazione della misura 121 attivata nel pacchetto e, se presente, della misura 311 non siano state completate, non sarà consentito il pagamento del saldo finale per le misure 112, 114, 132 e 111-azione b</p>	<p><b>7.2 "Modalità di rendicontazione per il Pacchetto Giovani".</b></p> <p>Il pagamento del saldo finale per gli investimenti realizzati, nell'ambito del "Pacchetto Giovani", con la misura 121 e, laddove attivata, con la misura 311, potrà essere autorizzato se soddisfatte le seguenti condizioni:</p> <p>a) ...omissis...                      b) ...omissis...                      c) ...omissis...                      d) qualora nell'ambito del "Pacchetto Giovani" sia stata attivata la misura 111-azione 1.b "tutoraggio aziendale" il giovane dimostri di aver presentato richiesta di adesione o di usufruire di specifica azione di tutoraggio aziendale. Tale requisito deve essere dimostrato con apposita certificazione dell'organismo di formazione prescelto.</p> <p>Qualora l'operazione della misura 121 attivata nel pacchetto e, se presente, della misura 311 non siano state completate, non sarà consentito il pagamento del saldo finale per le misure 112, 114, 132 e 111-azione b. La inammissibilità delle domande di pagamento relative alle Misura 111 azione 1b, 114 e 132, non comporta la pronuncia della decadenza totale della domanda di aiuto afferente al Pacchetto Giovani, a condizione che sia comunque dimostrabile, da parte del beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso della Misura 132, la partecipazione, senza soluzione di continuità, al sistema di qualità individuato in fase di ammissibilità della domanda di aiuto;</li> <li>- nel caso della Misura 114, che l'attività di consulenza sia stata realizzata, ovvero che l'eventuale mancato completamento della stessa è stato determinato da motivazioni non riconducibili alla volontà del beneficiario.</li> </ul>



DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA  
 IL DIRETTORE VICARIO  
 Dr. Roberto Mandri